

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../357809/2004

OGGETTO: COMUNE DI FELETTO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. – “AREA AR1” (DEL. C.C. N. 24 DEL 23/08/2004) - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Feletto, con deliberazione del C.C. n. 24 del 23/08/2004 e trasmesso alla Provincia, (Prat. n. 49/2004), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 23/08/2004 di adozione, finalizzati ad adeguare lo Strumento Urbanistico vigente a quello adottato in relazione alla destinazione d’uso della “AR1”(che dovrà ospitare un impianto di trattamento RSU) e a cui il P.R.G.C. vigente attribuisce la destinazione d’uso “*Area agricola di rilocalizzazione azienda avicola*”;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione C.C. n. 24/2004 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente e al Progetto Preliminare della Variante Strutturale adottata con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2001 (successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 15/12/2003):

- il P.R.G.C. vigente prevede una zona denominata “AR” con una specifica destinazione a “*Area di rilocalizzazione di un’azienda avicola*” all’epoca insediata in un ambito urbano periferico che il P.R.G.C. destinava all’uso residenziale (RN2). In tale area l’azienda aveva localizzato un allevamento avicolo di tipo intensivo. L’insediamento residenziale è stato realizzato mediante un P.E.C., mentre non è avvenuta la rilocalizzazione dell’allevamento avicolo nella zona “AR”, che è stata così svuotata della sua funzione originaria; l’Amministrazione Comunale ha preso in esame la “AR” come area di localizzazione di un impianto di trattamento “*meccanico – biologico*” dei RSU (a servizio dell’Area di Pianificazione Nord) e, a tal fine, ha avviato una serie di studi preliminari volti a verificare la possibilità e l’opportunità di detta ipotesi; sulla base delle risposte ottenute l’area veniva inserita nella Variante Strutturale adottata con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2001 (successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 40 del

15/12/2003) come “*ARI – area di rilocalizzazione e per impianti di interesse sovracomunale – Consorzio ASA*”;

- la scelta localizzativa dell’area “*ARI*” si basa su considerazioni che cercano, da un lato, di limitare l’impatto negativo sul territorio del Bacino 17 (in cui il Comune di Feletto è inserito) dall’altro di inserire l’impianto in un ambito, in parte, già compromesso per la presenza di una discarica di inerti (ora in fase di bonifica) in Regione Quaglie e del depuratore consortile (posto a cavallo del confine con il Comune di Bosconero);
- l’Amministrazione Comunale vuole con la presente variante stralciare la “*ARI*” dalle previsioni del Progetto Preliminare della Variante Strutturale di Revisione Generale del P.R.G.C. (adottato con Deliberazione C.C. n. 53 del 15/42/2003 e successivamente modificata con Deliberazione C.C. n. 40 del 14/12/2003); tale decisione scaturisce dalla necessità di assicurare, nei tempi richiesti dalla progettazione sovracomunale di settore, la compatibilità urbanistica al progetto dell’impianto, (attualmente in corso di predisposizione dal parte del Consorzio ASA);

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visto** il parere del Servizio Difesa del suolo datato 27/09/2004;

**consultato** il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in data 11/11/2004;

**visti:**

- il 6° comma dell’art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale Protocollo n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell’ art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Feletto con deliberazione C.C. n. 24 del 23/08/2004, le seguenti osservazioni:
  - a) dall’esame della relazione geologica e dagli elaborati ad essa allegati si evince che l’area in esame, denominata “*ARI*” in variante, è stata interessata, durante gli eventi alluvionali del settembre 1993 e del novembre 1994, da allagamenti da parte delle acque della Bealera Abbaziale, (canale di

derivazione del T. Orco), localmente difficili da distinguere e separare dai fenomeni di risalita e affioramento della superficie freatica. La “ARI” si trova, infatti, in un settore che si caratterizza per la superficialità della falda freatica. L’analisi idraulica ed idrologica tiene conto dei suddetti fattori e li cartografa con il dovuto dettaglio. In particolare, si riconosce che la “ARI” è interessata da fenomeni di esondazione (caratterizzati da bassi valori di energia cinetica) con portate legate a tempi di ritorno ventennali. Nell’analisi della pericolosità geomorfologica effettuata nella tavola n. *geo6*, l’area, che ai sensi della D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002 avrebbe potuto essere riconosciuta come EeA (a pericolosità molto elevata) è stata censita, invece, come EbA (a pericolosità elevata). Tale area è stata classificata nella “*carta di sintesi alla scala del piano*” in classe IIIa (e, in quanto tale, *zona da ritenere inedificabile*) ai sensi della circolare del P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996. Alla luce di quanto premesso la scelta di ubicare un impianto di trattamento “*meccanico – biologico*” dei rifiuti solidi urbani in un’area classificata in classe IIIa può apparire poco opportuna;

- b) l’art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell’Autorità di Bacino del Po prevede che nelle aree di tipo Eb (a pericolosità elevata) come quella in esame, si possa procedere al completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, ma non si menziona la possibilità di concedere l’autorizzazione per nuovi impianti. Nella “*Comunicazione successiva alla Nota della Autorità di Bacino (Prot. n. 3218 del 14/05/2003) a seguito di ulteriori richieste di interpretazione delle N.d.A. del P.A.I in relazione alla disciplina di cui al D. Lgs n. 22/1997*”, viene precisato che quanto riportato in merito agli impianti a tecnologia complessa può essere esteso a tutti gli impianti operanti negli ambiti disciplinati dal P.A.I. e avviati, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 22/1997, prima dell’entrata in vigore del P.A.I. medesimo. **Sempre in questo documento l’Autorità di Bacino sancisce però l’impossibilità di concedere nuove autorizzazioni.** A questo si aggiungono considerazioni tecniche che invitano a preservare aree naturali di laminazione della piena piuttosto che a modificarne la morfologia.
- c) si vuole porre l’attenzione sul fatto che l’area di cui trattasi si caratterizza per la superficialità della falda con tutte le problematiche di eventuale vulnerabilità dell’acquifero che da questo discendono. Nella “*Analisi di compatibilità Ambientale*” allegata alla Variante ed in particolare al paragrafo 4, (sottoparagrafo suolo e sottosuolo – acque superficiali e sotterranee) si riporta “*Le indagini preliminari hanno consentito di caratterizzare il suolo ed il sottosuolo avendo individuato le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio interessato dal progetto, e di definire le modifiche che l’intervento proposto potrebbe causare sull’evoluzione dei processi geodinamici e la determinazione della compatibilità con l’utilizzazione della risorse naturali. L’insieme delle informazioni raccolte ha consentito di valutare favorevolmente il grado di vulnerabilità complessiva alla realizzazione dell’impianto*”. Invece, nella “*Relazione geologica*”, allegata alla variante, si evidenzia al paragrafo 3.1 - “*Assetto litostratigrafico*” quanto segue: “.... Il terzo livello a componente limosa-argillosa che costituisce il top dei depositi “*Villafranchiani*” ha caratteristiche di permeabilità da bassa a molto bassa che, in teoria,

*dovrebbero garantire una generale buona protezione dell'acquifero sottostante nei confronti di possibili inquinamenti provenienti dalla superficie e dalla falda freatica. Tuttavia, è stato verificato dallo scrivente in settori limitrofi al territorio comunale di Feletto che la sua continuità non è tale da consentire una sicura separazione tra la falda freatica e i primi livelli acquiferi del sottostante acquifero villafranchiano*". Quanto precede sembrerebbe indicare la necessità di maggiori studi e approfondimenti per garantire la protezione dell'acquifero anzidetto;

- d) pur considerando apprezzabile la volontà e la disponibilità mostrata dall'Amministrazione Comunale di Feletto a voler ospitare nel proprio territorio un impianto di trattamento "*meccanico – biologico*" dei rifiuti solidi urbani (inserito nel Bacino 17) si invita, in considerazione di quanto riportato ai punti che precedono, a riconsiderarne l'ubicazione prescelta e a valutare l'opportunità di una eventuale rilocalizzazione su settori del territorio esenti da problematiche di natura idrogeologica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Feletto ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....